



Associazione Mondo Baffo e Nonna Olga ODV



Il giorno 18 del mese di Novembre dell'anno 2023 alle ore 21:00 presso la sede sociale sita nel Comune di Crenna di Gallarate (VA) in Via Ardigò n. 12 si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei Soci della Associazione Mondo Baffo & Nonna Olga ODV convocata per discutere il seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) revisione dello statuto sociale modificato ed integrato come da modifiche richieste dal RUNTS.

Alle ore 21:00 in seconda convocazione, dato che in prima l'assemblea era andata deserta, il Presidente dell'associazione Sig. Pravettoni Piero dichiara aperti i lavori, assumendo per volere della medesima la presidenza dell'Assemblea. Viene eletto a segretario la Sig.ra Castiglioni Michela.

Il Presidente constata che appaiono presenti in assemblea n. 7 soci su un totale di 7 aventi diritto Il Presidente spiega che è stato contattato dagli uffici del Runts che, preso visione del nuovo statuto redatto secondo le indicazioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, hanno richiesto ulteriori precisazioni ed integrazioni. Dopo un breve dibattito lo statuto e la integrazione della denominazione vengono approvate con voto unanime dei presenti. Le norme statutarie approvate vengono allegate al verbale a formarne parte integrante.

Il Presidente viene delegato dall'Assemblea ad apportare allo Statuto eventuali ulteriori modifiche, soppressioni ed aggiunte che dovessero intervenire in seguito all'emanazione di ulteriori provvedimenti di Legge e che si rendessero necessarie esclusivamente per l'iscrizione dell'associazione nei Pubblici Registri.

Il Presidente comunica che, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione, provvederà senza indugio alla registrazione del verbale con le norme statutarie presso il competente ufficio del registro chiarendo che la registrazione del presente atto e dello statuto ad esso allegato è esente dall'imposta di bollo e di registro ai sensi dell'Art. 82 del decreto legislativo 3 Luglio 2017 n. 117.

Alle ore 22:30 non essendovi altro da deliberare l'Assemblea chiude i propri lavori.

Il Presidente

Il Segretario

Stampa dell'Ufficio Provinciale di Varese
Data: 20/01/2024
Firma: 11 3

Originale 3

Il Canto Tesoro
Michela De Fabritiis





AUSGATO - VA
ATO ASGIATO
IL 10/01/2024
SOLIS 3
N. 44

STATUTO DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA

COSTITUITA IN FORMA DI ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO AI SENSI DEL D.L.GS 117/2017

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "MONDO BAFFO E NONNA OLGA ODV"

Art.1 – denominazione sede

1 – E' costituita, in forma di organizzazione di volontariato, l'associazione **"MONDO BAFFO E NONNA OLGA ODV"** di seguito in breve "associazione". L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017.

2 – In conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore, l'associazione dovrà indicare gli estremi dell'iscrizione stessa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

3 – L'associazione ha sede legale nel Comune di Gallarate (VA) e la sua durata è illimitata.

4 – Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dall'Organo di Amministrazione.

Art. 2 – Finalità

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare: **"LA TUTELA DEGLI ANIMALI E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO"**, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281.

Art. 3 - Attività di interesse generale:

1 – L'associazione nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- a) Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 Agosto 1991, n. 281.
- b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D.lgs. 117/2017.

2 – In particolare l'associazione si propone di ospitare, mantenere e curare gatti abbandonati o con particolari patologie, sensibilizzare l'opinione pubblica con progetti e convenzioni con veterinari per la sterilizzazione e l'abbandono degli animali. Organizzare raccolte di cibo presso negozi specializzati e supermercati. Organizzare serate sul tema animali. Elaborare. Stipulare convenzioni con Enti pubblici e/o privati. L'associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi.

3 – Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati

4 – L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 4 – Attività diverse

1 – L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art.3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art.6 del D.lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

2 – L'organo di amministrazione, deputato ad individuare le attività diverse, documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 5 – Raccolta fondi

L'associazione può realizzare attività di "raccolta fondi" anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 6 – Ammissione¹ - Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

2 – L'associazione può prevedere anche l'ammissione come associati di altri Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato associate.

3 – Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

4 – I soci sono tutti coloro che hanno partecipato alla costituzione o che hanno presentato domanda in un momento successivo e, impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'associazione, vengono ammessi a far parte dell'organo di amministrazione.

5 – L'ammissione alla associazione è deliberata dall'organo di amministrazione, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto l'organo di amministrazione deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.

6 – L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

7 – Ciascun associato ha diritto di voto. Il genitore o chi ne fa le veci sottoscrive per conto del socio minorenni la domanda di adesione e rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde per tutte le sue obbligazioni. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'associazione.

Art. 7 – Diritti e doveri dei soci

1 – I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'assemblea.

2 – La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso, di scioglimento o di perdita di qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.

3 – L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

4 – Ciascun associato ha diritto:

- a) di partecipare alle assemblee, di esprimere il proprio voto in assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
- b) di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- c) di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;

e) di recedere in qualsiasi momento.

5 – Ciascun socio ha il dovere di:

- a) rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e quanto deliberato dagli organi sociali;
- b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
- c) versare la quota associativa secondo l'importo approvato dall'assemblea su proposta dell'Organo di amministrazione.

d) Art. 8 – perdita della qualifica di socio

1 – La qualifica di socio si perde in caso di decesso, recesso, scioglimento o esclusione.

2 – L'associato può recedere in ogni momento, senza oneri, dall'associazione dandone comunicazione scritta all'Organo di Amministrazione. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene all'Organo di Amministrazione, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.

3 – L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'associazione stessa. In particolare, l'organo di amministrazione può deliberare l'esclusione in caso di mancato pagamento della quota associativa entro il termine previsto.

4 – La perdita di qualifica di associato è deliberata dall'organo di amministrazione.

5 – La delibera dell'organo di amministrazione che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea degli associati mediante raccomandata o PEC inviata al presidente dell'associazione.

6 – L'assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Art. 9 – Attività di volontariato

1 – L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2 – Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite preventivamente dall'organo di amministrazione. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

3 – I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 10 – Organi sociali

1 – Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci
- b) l'Organo di Amministrazione
- c) il Presidente
- d) l'Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge

e) il Revisore Legale, nei casi previsti dalla legge.

2 – Gli organi sociali hanno durata di **tre** esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.

3 – Fatta eccezione per l'organo di controllo e per il revisore legale, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 11 – Assemblea

1 – L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.

2 – L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.

3 – Agli associati enti del Terzo settore possono essere attribuiti più voti sino ad un massimo di cinque in proporzione al numero dei loro associati. La determinazione del numero dei voti agli Enti del Terzo settore e il criterio della proporzionalità è definito nel regolamento interno.

4 – L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente.

5 – I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun socio può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.

6 – Non può essere conferita la delega ad un componente dell'organo di amministrazione o di altro organo sociale.

7 – Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento dell'approvazione dell'organo di amministrazione.

8 – E' possibile intervenire in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, previa verifica dell'identità dell'associato.

Art. 12 – Competenze dell'Assemblea

1 - L'assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) eleggere e revocare i componenti dell'organo di amministrazione scegliendoli tra i propri associati;
- b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione dei conti;
- c) Approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
- d) Approvare il rendiconto/bilancio di esercizio, nei casi previsti dall'art. 14 comma 1 del D.lgs. 117/2017;
- e) Deliberare in merito alla responsabilità dei componenti dell'organo di amministrazione ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- f) Deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione o delibere di esclusione, concedendo la più ampia garanzia di contraddittorio;

- g) Ratificare i provvedimenti di competenza dell'assemblea adottati dall'organo di amministrazione per motivi di urgenza;
- h) Approvare eventuali regolamenti interni predisposti dall'organo di amministrazione;
- i) Fissare l'ammontare del contributo associativo;
- j) Deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2 – L'assemblea straordinaria ha il compito di:

- a) Deliberare sulle modifiche dello statuto;
- b) Deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

Art. 13 – Convocazione dell'Assemblea

1 – L'assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione;

2 – L'assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti dell'organo di amministrazione.

3 – L'assemblea è convocata, almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera o altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede sociale od operativa dell'associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data di adunanza.

Art. 14 – Validità dell'Assemblea e modalità di voto

1 – L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o e delega, e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio per delega;

2 – L'assemblea ordinaria delibera validamente con il numero favorevole della maggioranza degli associati presenti.

3 – L'assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello statuto o alla trasformazione o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione, o alla fusione o scissione.

4 – Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.

5 – In caso di scioglimento, l'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro.

6 – All'apertura di ogni seduta, l'assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.

7 – I componenti dell'organo di amministrazione non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

8 – Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.

9 – I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

10 – Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Può essere visionato da tutti i soci secondo quanto stabilito dall'articolo 22 comma 5. Le decisioni dell'assemblea impegnano tutti i soci.

Art. 15 – Organo di amministrazione

1 – L'Organo di amministrazione è l'organo di governo dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni di potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore e non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

2 – Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

3 – L'organo di amministrazione è formato da un minimo di 3 a un massimo di 5 componenti, eletti dall'assemblea tra gli associati. L'Organo di amministrazione elegge tra i suoi componenti il presidente e il vicepresidente.

4 – Non può essere nominato consigliere, se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

5 – I componenti dell'Organo di amministrazione svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di tre esercizi e possono essere rieletti.

Art. 16 - Competenze dell'organo di amministrazione

1 - L'organo di amministrazione ha il compito di:

- a) Compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'assemblea.
- b) Deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri.
- c) Amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle riserve economiche.
- d) Predisporre gli eventuali regolamenti interni per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.
- e) Predisporre e sottoporre all'approvazione dell'assemblea il rendiconto preventivo (ed il programma di attività) e il bilancio consuntivo.
- f) Proporre all'assemblea dei soci l'ammontare della quota sociale annua.
- g) Gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione dell'attività svolta.
- h) Determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa.
- i) Accogliere o respingere le domande di aspiranti soci.
- j) Deliberare in merito all'esclusione dei soci.
- k) Proporre all'assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci.
- l) Eleggere il presidente e il vicepresidente.
- m) Nominare il Segretario/Tesoriere che può essere scelto tra le persone non componenti l'Organo di amministrazione oppure anche tra i non soci.

- n) Ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.
- o) Assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.
- p) Istituire gruppi a sezione di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del consiglio e alle assemblee.
- q) Nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri.
- r) Delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del consiglio stesso.
- s) Assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge all'assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 17 – Funzionamento dell'organo di amministrazione

1 – L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora siano resi assenti ingiustificati alle riunioni dell'organo di amministrazione per tre volte consecutive. L'organo di amministrazione può essere revocato dall'assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati. L'organo di amministrazione provvede alla sostituzione dei componenti decaduti o dimessi attraverso la nomina del primo tra i non eletti, e degli eventuali successivi attraverso l'ordine delle preferenze ricevute, e, se non è possibile, il presidente convoca l'Assemblea per la nomina dei nuovi componenti. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza dell'organo di amministrazione. Il presidente convoca con urgenza l'Assemblea per la nomina dei nuovi componenti.

2 – L'organo di amministrazione è convocato, almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera o altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma/PEC inoltrato almeno due (2) giorni prima della data prevista per la riunione.

3 – L'organo di amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno tre volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta.

4 – Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.

5- Le riunioni dell'organo di amministrazione sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

6 – Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

7 – Di ogni riunione dell'organo di amministrazione deve essere redatto il verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni dell'organo di amministrazione.

Art. 18 – Il Presidente

1 - Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dell'Organo di amministrazione tra i suoi componenti, dura in carica tre esercizi e può essere rieletto.

2 – Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio,
- dà esecuzione alle delibere dell'Organo di amministrazione;
- può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi ed accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da privati, rilasciando liberatorie quietanzate;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione;
- sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'associazione;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza dell'Organo di amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

3 – In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal vicepresidente.

4 – Di fronte ai soci, a terzi e a tutti i pubblici uffici, la firma del vicepresidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 19 – Il Segretario (se previsto)

1 – Il segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni di assemblea e dell'Organo di amministrazione, gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione all'associato che ne richieda.

Art.20 – Organo di controllo e revisione legale

1 – Nomina dell'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge (art. 30 e 31 D.lgs. 117/2017) o, in mancanza di essi, qualora lo, ritenga opportuno.

2 – I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2 art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

3 – L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

4 – l'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità delle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale da atto degli esiti di monitoraggio dall'organo stesso. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

5 – I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento proceder, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

6 – Al superamento dei limiti di cui all'Art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'assemblea deliberi la nomina di un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'Apposito registro.

Art. 21 – Organo di mediazione

1 - Tutte le eventuali controversie sociali che dovessero sorgere tra i soci ovvero tra questi e l'Associazione o i suoi organi, saranno previamente devolute ad un Organismo di Mediazione, ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto legislativo n. 28 del 04.03.2010. Il Regolamento di Mediazione e le indennità saranno quelle in vigore al momento dell'attivazione della procedura presso l'Organismo che verrà scelto, ad insindacabile discrezione della parte attivante, tra quelli regolarmente accreditati presso il Ministero della Giustizia ed inseriti nel registro degli Organismi di Mediazione ai sensi dell'art. 16 D.lgs. 28/2010. Il preventivo effettivo esperimento del procedimento di mediazione, ovvero di quello di negoziazione assistita, costituirà condizione inderogabile di procedibilità per qualsiasi giudizio inerente la controversia. Nel caso in cui le predette procedure dovessero concludersi con esito negativo, le Parti potranno adire l'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Art. 22 – Libri sociali

1 – L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro dei volontari contenente i nominativi di coloro che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
- e) il libro dei volontari contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione.

2 – I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

3 – I verbali, di Assemblea e Organo di Amministrazione, devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto dell'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

4 – Ogni verbale deve essere vidimato dal presidente e dal segretario.

5 – Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta motivata all'organo competente con un preavviso di 15 giorni.

Art. 23 – risorse economiche

1 – Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate da:

- a) quote sociali;
- b) contributi pubblici;
- c) contributi privati;
- d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- e) rendite patrimoniali;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- h) rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;
- i) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 1 art. 84 del D.lgs. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul

mercato;

j) altre entrate espressamente previste dalla legge;

k) eventuali proventi di attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Art. 24 – Scritture contabili

1 - L'Organo di Amministrazione gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto previsto dall'art. 13 e dall'art.87 del D.lgs. 117/2017.

Art. 25 – Esercizio sociale

1 – L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre successivo.

2 – Il bilancio consuntivo e la relazione di missione (qualora prevista) sono predisposti dall'Organo di Amministrazione e devono essere approvati dall'assemblea entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio.

3 – Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità all'art. 13 del D.lgs. 117/2017 e sue successive modifiche.

4 – Se prevista, la relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

5 – Il bilancio preventivo (qualora previsto) deve essere redatto in conformità all'art. 13 del D.lgs. 117/2017, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua.

6 – Al bilancio preventivo (qualora previsto) deve essere allegato il programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.

7 – La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dall'Organo di Amministrazione e devono essere discussi e approvati dall'assemblea.

Art. 26 – Divieto di distribuzione utili

1 – L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. 117/2017.

2 – Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi ed altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 27 – Devoluzione del patrimonio

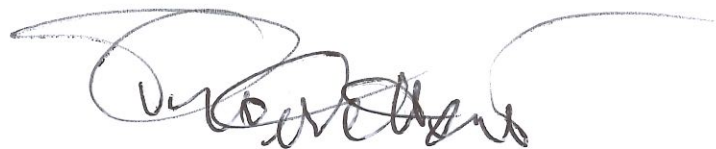
1 – In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo Settore si cui all'art. 45, comma 1, del D.lgs. 117/2017 qualora salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore individuato dall'assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'assemblea non individui l'Ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9 del D.lgs. 117/2017.

Art.28 – Disposizioni finali

1 – Per quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Gallarate, 18/11/2023

Il Presidente:



Il Segretario:

